

LEGITTIMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE/REA.

Gli uffici del Registro Imprese di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli, hanno recentemente condotto un'attenta valutazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 139/2005 ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 lettera q) e comma 4 lettera f), che riconosce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili la competenza all'espletamento dell'attività di "deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti o documenti per i quali sia previsto l'uso della firma digitale".

A seguito di tale valutazione si è giunti alla conclusione che è possibile far rientrare nel concetto di "deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti o documenti" di cui al citato Dlgs 139/2005, le domande e le denunce soggette all'obbligo di presentazione al Registro delle Imprese e al REA da parte delle imprese sia individuali che collettive.

Considerato che l'art. 31 commi 2-quater e 2-quinquies della legge 340/2000 ha già riconosciuto agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale, appositamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, la possibilità di depositare al Registro delle Imprese i bilanci di esercizio e richiedere l'iscrizione di atti societari per la cui redazione la legge non prevede espressamente l'intervento di un notaio, si ritiene che la modalità di presentazione, ai sensi del Dlgs 139/2005, possa essere maggiormente impiegata per le imprese individuali per le quali, in mancanza di firma digitale del titolare, poteva essere utilizzata in alternativa solo la modalità di presentazione tramite procura ComUnica.

Nello schema che segue sono sinteticamente riassunte le modalità di presentazione ora possibili:

Società	Legale rappresentante /soggetto obbligato espressamente previsto dalla norma	Professionista incaricato ai sensi della legge 340/2000 o del d.lgs. 139/2005	Procura ComUnica
Imprese individuali	Titolare	Professionista incaricato ai sensi del d.lgs. 139/2005	Procura Comunica

In ogni caso la legittimazione del professionista dovrà risultare da apposita dichiarazione da inserire nel Modello NOTE della pratica telematica.

A tal fine la dichiarazione dovrà riportare:

A. Se il professionista non è in possesso del certificato di sottoscrizione di ruolo:

"Il sottoscritto Dr/Rag iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di al n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante dell'impresa all'assolvimento del presente adempimento"

B. Se il professionista è in possesso di un dispositivo di firma digitale dotato di "certificato di ruolo":

"Il sottoscritto Dr/Rag dichiara ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 di essere stato incaricato dal legale rappresentante dell'impresa all'assolvimento del presente adempimento".

Si precisa infine che anche la legittimazione in base al D.lgs. 139/2005 è limitata alla presentazione della pratica telematica e non si estende alla dichiarazione di conformità dei documenti trasmessi, la quale, in base alla legislazione vigente, continua ad essere consentita ai professionisti solo limitatamente ai bilanci d'esercizio e ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000.